

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 478)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 15 aprile 1959 (V. Stampato n. 713)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 APRILE 1959

Revisione dei films e dei lavori teatrali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La proiezione in pubblico dei film e la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali di qualunque specie, nonchè l'esportazione all'estero di film nazionali ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrato dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono soggette a nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il nulla osta è rilasciato, previo esame dei film e dei lavori teatrali, da parte di speciali Commissioni di primo e di secondo grado, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Le Commissioni, alle quali è demandato il parere di primo grado per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, sono composte:

a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale dello spettacolo, presidente;

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

c) da un funzionario del Ministero dell'Interno;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un critico cinematografico scelto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

La Commissione alla quale è demandato in grado di appello il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente;

b) da un magistrato di Cassazione;

c) da un funzionario del Ministero dell'Interno;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un critico cinematografico scelto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

I componenti delle Commissioni sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la durata di due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Negli stessi modi di cui ai precedenti commi sono composte e nominate le Commissioni di revisione teatrale di primo grado e di secondo grado; i componenti di cui alla lettera e) sono scelti fra i critici teatrali, su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

Art. 3.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente nel dare il parere per il rilascio del nulla osta stabiliscono anche se alla proiezione del film o alle rappresentazioni teatrali possono assistere i minori degli anni 16, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e delle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori degli anni 16, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori degli anni 16 accedano al locale in cui vengono proiettati o rappresentati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussiste incertezza sulla età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sulla ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

È vietato abbinare ai film non vietati ai minori degli anni 16 spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazione di spettacoli di future programmazioni che, di per sè, siano esclusi per i minori degli anni 16.

Art. 4.

Ove la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, elementi contrari al comune sentimento del pudore o che illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti, non essenziali ai fini della espressione artistica, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti, dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico, specificando i motivi del proprio diniego.

Il provvedimento dell'Amministrazione, conseguente al parere della Commissione, è comunicato per iscritto all'interessato che, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere alla Commissione d'appello.

Qualora siano trascorsi 30 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Direzione generale dello spettacolo — può chiedere che si provveda.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ove 20 giorni da tale notifica trascorrano senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso e la Amministrazione deve rilasciarne al presentatore attestazione.

Art. 5.

La Commissione d'appello pronuncia il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il conseguente provvedimento dell'Amministrazione deve essere motivato ed è definitivo; esso è comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla pronuncia della Commissione.

In caso di silenzio dell'Amministrazione si applica il disposto dell'ultimo comma dello articolo 4.

Art. 6.

Qualora la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi oggettivi di reato perseguibile d'ufficio o elementi di turbativa dell'ordine pubblico, tali da provocare tumulto o commissione di reato, ne informa l'Amministrazione, la quale provvede a comunicarli al presentatore del film o del lavoro teatrale, specificando le norme in base alle quali la proiezione o la rappresentazione verrebbero incriminate e le parti del film o del lavoro teatrale cui la incriminabilità si riferisce, oppure i motivi per i quali ritiene che dalla proiezione del film o dalla rappresentazione del lavoro teatrale in pubblico possa derivare turbativa dell'ordine pubblico tale da provocare tumulto o commissione di reato.

Se il presentatore non ritira il film o il lavoro teatrale entro 20 giorni dalla comunicazione o non chiede una proroga, l'Amministrazione trasmette il film o il lavoro teatrale ed il provvedimento ad esso relativo al procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, il quale, entro 30 giorni, lo trasmette con le sue richieste alla Corte d'appello. La Corte d'appello di Roma, nei 30 giorni successivi alla richiesta del pubblico ministero, con ordi-

nanza in Camera di consiglio, pronuncia sulla esistenza nel film o nel lavoro teatrale di elementi oggettivi di un reato perseguibile d'ufficio oppure sulla fondatezza dei motivi che fanno ritenere che dalla proiezione in pubblico del film o dalla rappresentazione teatrale possono derivare turbative all'ordine pubblico tali da provocare tumulto o commissioni di reato.

Qualora la richiesta del procuratore generale riguardi anche motivi di ordine pubblico, la Sezione di Corte d'appello, per adottare l'ordinanza di cui al comma precedente, è integrata da due esperti, uno dei quali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Direzione generale dello spettacolo — e l'altro dal Ministero dell'interno, entrambi di grado non inferiore a direttore di divisione.

La data fissata per la decisione deve essere comunicata, almeno 10 giorni prima, a cura del cancelliere, tanto al pubblico ministero quanto al presentatore del film o del lavoro teatrale.

Il pubblico ministero deposita le sue conclusioni entro il terzo giorno anteriore a tale data e, nello stesso termine, il presentatore del film o del lavoro teatrale ha facoltà di presentare difesa scritta.

Nel termine di 20 giorni dalla notifica della ordinanza della Corte d'appello, tanto il pubblico ministero quanto il presentatore del film o del lavoro teatrale, possono ricorrere in Cassazione soltanto per violazione di legge. Sino alla pronuncia della Corte d'appello resta sospesa la proiezione in pubblico del film o la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale.

Art. 7.

Qualora la Commissione non ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi per i quali debba provvedere ai sensi degli articoli 4 e 6, ovvero sia stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria ordinanza che esclude l'esistenza nel film o nel lavoro teatrale di elementi oggettivi di reato o di elementi suscettibili di provocare turbamento nell'ordine pubblico, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 4 e 5, l'Ammini-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film o per la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale in tutto il territorio dello Stato.

I lavori teatrali, per i quali sia stato rilasciato nulla osta, possono essere rappresentati da chiunque, dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione.

Art. 8.

I film o i lavori teatrali non muniti di nulla osta per la proiezione o rappresentazione in pubblico o vietati ai minori degli anni 16 non possono essere trasmessi per televisione.

Art. 9.

I cinegiornali sono esaminati con procedura d'urgenza ed i termini di cui ai precedenti articoli sono ridotti alla metà.

Art. 10.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 3 e 8 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'Autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.

L'Autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'Autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirla la proiezione in pubblico sino a che l'Autorità giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali.

Art. 11.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.